



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

SEZIONE Seconda CIVILE

R.G. 2768 / 2016

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan  
a scioglimento della riserva che precede  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento promosso ex art. 30 del d.lgs. 286/1998 – 702 bis cpc da  
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Perin ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Mason in Venezia, San Marco, Calle degli Avvocati  
n. 3911

- Ricorrente -

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**, in persona  
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Venezia presso i cui uffici in Venezia, piazza San Marco n. 63 è elettivamente domiciliato

- Convenuto -

\* \* \*

Con ricorso ex art. 30 del d.lgs. 286/1998, ha adito l'intestato  
Tribunale impugnando il provvedimento di rigetto del visto per ricongiungimento familiare con il  
figlio maggiorenne emesso dall'Ambasciata d'Italia in Manila in data  
28.12.2015.

La ricorrente ha allegato di aver chiesto alle competenti autorità amministrative il rilascio  
del visto per il ricongiungimento familiare con il proprio figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 29, I  
comma lett. c), del d.lgs. 286/1998, secondo il quale "lo straniero può chiedere il ricongiungimento  
per i [...] figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle  
proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità  
totale".

Ha rappresentato che il proprio figlio, di anni 38 al momento della richiesta presentata  
all'Ambasciata italiana, versava in uno stato di salute tale da soddisfare i requisiti richiesti dal



succitato art. 29, I comma lett. c), del d.lgs. 286/1998, in quanto quest'ultimo è sordomuto dalla nascita e già cieco all'occhio destro. Ha esposto inoltre che nell'ultimo periodo, dopo la morte del padre, che era l'unica persona ad occuparsi del figlio, [redacted] sviluppato un glaucoma all'occhio sinistro, che lo porterà alla totale cecità. Tale glaucoma, secondo la documentazione prodotta dalla ricorrente, sarebbe causato dall'ipertensione di cui soffre il figlio, dovuta ad una scorretta alimentazione da questi seguita, proprio in virtù del fatto che non vi è nessuno in grado di occuparsi correttamente delle sue gravi condizioni di salute.

Ha dedotto che il figlio è analfabeta e che è capace solo di porre la propria firma ed ha allegato che, sino ad ora, egli ha potuto comunicare leggendo le labbra, circostanza che diverrà impossibile a causa del glaucoma che ha colpito l'occhio sinistro.

La ricorrente ha quindi rappresentato di aver provveduto, dopo la morte del marito, al sostentamento del proprio figlio, totalmente invalido, inviando del denaro a [redacted], marito di una delle proprie figlie, residente nelle Filippine, che viveva con [redacted] al momento del deposito del ricorso. Ha allegato che, tuttavia, il sig. [redacted] poteva provvedere esclusivamente alla preparazione dei pasti per il cognato, trascorrendo il resto della giornata al lavoro e lasciando [redacted] da solo a casa per il resto del tempo.

Ha poi dedotto di avere ottenuto, in seguito alla propria richiesta presentata in data 23.07.2015, il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Venezia, e di avere inoltrato domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare all'Ambasciata d'Italia in Manila. Parte ricorrente ha esposto di essersi affidata, per seguire il deposito della domanda e della relativa documentazione presso l'Ambasciata in Manila, alla collaborazione della sorella, la quale si trova nelle Filippine.

La domanda avanzata veniva rigettata dalla rappresentanza diplomatica mediante lettera di diniego con la quale si comunicava al richiedente il visto di non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, I comma lett. c), del d.lgs. 286/1998.

La ricorrente ha quindi denunciato la violazione dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990 da parte dell'Ambasciata italiana, la quale ha ommesso, prima della formale adozione del provvedimento negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della propria domanda, impedendo così a quest'ultima di presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate dall'eventuale documentazione integrativa necessaria, idonea a dimostrare come il figlio si trovasse nelle condizioni alle quali la legge italiana subordina la possibilità di ricongiungimento con un figlio maggiorenne.



Alla luce di quanto sin qui esposto, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998 e, per l'effetto, il rilascio del visto d'ingresso in Italia a favore del figlio maggiorenne .

Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha contestato tutto quanto dedotto dalla controparte, ritenendo legittimo il provvedimento adottato dall'Ambasciata d'Italia in Manila, in quanto alla domanda di visto non era stata allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare che il figlio maggiorenne della ricorrente si trovasse nelle condizioni richieste dall'art. 29, I comma lett. c), del d.lgs. 286/1998, sia in relazione al requisito della cosiddetta "vivenza a carico" sia quanto al particolare stato di salute.

Per tali ragioni, l'Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie, con conseguente conferma del provvedimento di diniego impugnato.

Il ricorso è fondato.

Va in primo luogo affrontata la questione concernente il mancato preavviso, da parte dell'Ambasciata, della decisione di pronunciare un provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990.

Tale disposizione ha portata generale ed ha lo scopo di agevolare un dialogo tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione competente a far fronte alle richieste avanzate dal primo. In tale ottica il legislatore ha stabilito l'onere in capo all'autorità competente di comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della propria domanda, così da consentirgli di produrre le osservazioni e la documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni nel procedimento.

Non è condivisibile, nel caso in esame, l'assunto dell'Amministrazione convenuta secondo cui l'omesso espletamento delle formalità procedurali, quali la comunicazione del preavviso di rigetto, non giustificherebbe l'annullamento dell'atto impugnato, ostandovi la correttezza sostanziale dello stesso. Infatti, nel caso di specie, l'Ambasciata ha pronunciato un provvedimento di diniego del visto in quanto la documentazione in ordine alla vivenza a carico e allo stato di totale invalidità del soggetto di cui si chiedeva il ricongiungimento era stata ritenuta insufficiente a comprovare i requisiti richiesti dalla normativa italiana per il rilascio del visto stesso.

Sulla scorta di tale considerazione, il preavviso di cui all'art. 10 *bis* della L. 241/1990 doveva ritenersi quanto mai essenziale. Invero, la ricorrente, se informata della circostanza che la documentazione prodotta era inidonea a consentire all'autorità competente il rilascio del visto, ben avrebbe potuto integrare la propria domanda, fornendo la documentazione che è stata invece



prodotta in questo giudizio. Il mancato preavviso da parte della rappresentanza diplomatica, quindi, ha arrecato un pregiudizio sostanziale alla ricorrente ed al figlio, cui è stato negato il visto necessario per il suo ingresso in Italia.

Ritenuta la violazione dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990, avente importanti riflessi sull'accertamento del diritto soggettivo oggetto del presente giudizio, il Giudice, nell'ambito dei propri poteri di cognizione, ritiene ammissibile la documentazione ivi allegata, volta a certificare lo stato di invalidità totale di

Premesso ciò, va ora osservato che l'art. 29, I comma lett. c), del d.lgs. 286/1998 chiede la sussistenza di due requisiti ai fini di consentire il ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne. Infatti, affinché possa essere avanzata la domanda di ricongiungimento, è necessaria la vivenza a carico del genitore del figlio già maggiorenne, dovuta all'invalidità totale di questo, che, per tale ragione, non è in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (doc. 5), emerge chiaramente come il figlio sia sordo e muto dalla nascita, cieco all'occhio destro e affetto da glaucoma all'occhio sinistro.

Secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti) la percentuale di invalidità per il sordomutismo congenito è pari all'80%. A tale percentuale deve necessariamente sommarsi quella prevista per la cecità del figlio della ricorrente, che, sempre secondo la tabella del succitato DM, in caso di cecità monoculare è pari al 30%.

Ne consegue, pertanto, che [redacted] è totalmente invalido.

In ordine alla cd "vivenza a carico", deve ritenersi che, data l'invalidità totale del figlio della ricorrente, considerata anche la tipologia di disabilità che lo affligge, [redacted] non abbia le capacità necessarie a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, tenuto conto anche del suo quadro clinico in peggioramento e che rischia di portarlo alla cecità totale.

Parte ricorrente ha inoltre allegato che, dopo la morte del padre, ad occuparsi del figlio era il sig. [redacted], marito di una delle sue figlie. A riprova di ciò, sono state prodotte delle ricevute di alcune rimesse e bonifici bancari che venivano effettuati a favore del sig. [redacted]

[redacted], al quale la [redacted] faceva pervenire del denaro con il quale questi potesse prendersi cura del cognato, come confermato dalla teste [redacted] all'udienza del 01.07.2016.



Vi è quindi prova che il denaro veniva fatto pervenire dalla odierna ricorrente al conto del cognato per le esigenze del figlio, il quale, stante la sua invalidità, non può ritenersi in grado di poter prelevare in autonomia le somme che gli venivano corrisposte dalla mamma.

Ebbene, nel corso della deposizione la teste ha dichiarato che \_\_\_\_\_ è da poco defunto (verbale d'udienza 01.07.2016).

Alla luce del recente decesso del signor \_\_\_\_\_, sopravvenuto sia rispetto alla pronuncia del diniego al ricongiungimento sia alla presentazione del ricorso, non può che concludersi che, attualmente, non vi è nessuno che, nelle Filippine, si occupi del figlio della ricorrente. Tale circostanza assume un rilievo di primaria importanza alla luce della totale invalidità di \_\_\_\_\_ e a fronte dell'assenza di familiari che possano farsi carico delle sue indispensabili esigenze di vita.

Per quanto sin qui esposto, \_\_\_\_\_ deve ritenersi soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29, I comma lett. c) del d.lgs. 286/1998: va quindi accertato il diritto del figlio della ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare in precedenza negato dall'Ambasciata d'Italia in Manila e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione resistente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Tenuto conto del complessivo evolversi della vicenda sostanziale e processuale sussistono gravi ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro *pro tempore*, il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di \_\_\_\_\_, figlio della ricorrente

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 02.08.2016

Il Giudice  
Dott.ssa Lisa Torresan

